

# CONGEDI PARENTALI FACOLTATIVI



# INDICE

<b>CONGEDI PARENTALI FACOLTATIVI</b>	<b>pag.7</b>
<b>1. CONGEDO PARENTALE FACOLTATIVO DI MATERNITÀ E PATERNITÀ</b>	<b>pag.7</b>
1.1 A chi spetta	pag.7
1.2 Quanto dura	pag.7
1.3 Modalità di utilizzo	pag.7
1.3.1 Limiti di utilizzo	pag.8
1.3.2 Utilizzo contemporaneo	pag.8
1.3.3 Cumulabilità	pag.8
1.3.4 Preavviso	pag.8
1.4 Come si richiede	pag.9
1.5 Retribuzione	pag.9
1.5.1 Il congedo parentale in rapporto agli altri istituti	pag.9
1.6 Contribuzione	pag.10
<b>2. RIPOSI GIORNALIERI (EX ALLATTAMENTO)</b>	<b>pag.11</b>
2.1 A chi spettano	pag.11
2.2 Quanto durano e come si utilizzano	pag.11
2.2.1 Il riposo giornaliero in rapporto agli altri istituti	pag.11
2.3 Come si richiedono	pag.12
2.4 Retribuzione	pag.12
2.5 Contribuzione	pag.12
<b>3. CONGEDO PER MALATTIA FIGLIO DA 0 A 3 ANNI DI ETÀ</b>	<b>pag.12</b>
3.1 A chi spetta	pag.12
3.2 Quanto dura	pag.12
3.3 Modalità di utilizzo	pag.12
3.4 Come si richiede	pag.12
3.5 Retribuzione	pag.12
3.5.1 Il congedo per malattia figlio in rapporto agli altri istituti	pag.13
3.6 Contribuzione	pag.13
<b>4. CONGEDO PER MALATTIA FIGLIO DA 3 A 8 ANNI DI ETÀ</b>	<b>pag.13</b>
4.1 A chi spetta	pag.13
4.2 Quanto dura	pag.13
4.3 Modalità di utilizzo	pag.13
4.4 Come si richiede	pag.13
4.5 Retribuzione	pag.14
4.6 Contribuzione	pag.14
<b>ELENCO DELLE NORMATIVE</b>	<b>pag.15</b>

## CONGEDI PARENTALI FACOLTATIVI

### 1. CONGEDO PARENTALE FACOLTATIVO DI MATERNITÀ E PATERNITÀ

Il congedo parentale facoltativo di maternità e paternità è un periodo di permesso che il lavoratore/trice può scegliere di utilizzare successivamente al congedo obbligatorio di maternità.

#### 1.1 A chi spetta

Il congedo facoltativo spetta ad entrambi i genitori.

#### 1.2 Quanto dura

La durata è pari a 10 mesi complessivi per entrambi i genitori, con un massimo di 6 mesi per ciascun genitore.

Il congedo è esteso a 7 mesi, con il bonus di un mese, se il padre lo utilizza per almeno 3 mesi consecutivi, portando, così il totale, per entrambi i genitori, a 11 mesi.

Nel caso in cui vi sia un solo genitore spettano 10 mesi di congedo.

In caso di parto gemellare e plurigemellare il congedo spetta per ciascun figlio.



#### PER RSA/RSU: SPUNTI DI CONTRATTAZIONE

Può essere opportuno proporre un momento informativo, per i genitori che rientrano dal congedo, al fine di aggiornarli degli eventuali cambiamenti avvenuti nel luogo lavoro.



#### PER RLS e RSA/RSU

Per i lavori valutati pericolosi, faticosi e insalubri (secondo quanto elencato negli allegati A, B e C del Testo Unico 151/2001) o che comportino l'esposizione a particolari agenti, il periodo obbligatorio di interdizione dal lavoro è fino a 7 mesi dopo il parto qualora non sia possibile adibire la lavoratrice ad altra mansione.

#### 1.3 Modalità di utilizzo

Il congedo può essere richiesto in modo continuativo o frazionato. La legge stabilisce che ciascun genitore può scegliere di usufruire del congedo su base giornaliera o oraria: in questo ultimo caso la norma prevede che il congedo debba essere richiesto per un numero di ore non inferiore alla metà dell'orario medio giornaliero, salvo diverso accordo categoriale o aziendale.

Esempio: in caso di orario medio giornaliero pari a 8 ore è possibile prendere un congedo di 4 ore al giorno mentre in caso di part-time con orario giornaliero pari a 4 ore, il congedo non può essere inferiore alle 2 ore giornaliere.



### **PER RSA/RSU: SPUNTI DI CONTRATTAZIONE**

La legge non stabilisce l'assoluta necessità di una contrattazione nazionale o aziendale per richiedere il congedo ad ore. E' dunque possibile presentare domanda di congedo al datore di lavoro e all'Inps anche in assenza di accordo sindacale. Tuttavia, un accordo sindacale stabilisce modalità di utilizzo del congedo che tengono maggiormente conto delle esigenze dei genitori lavoratori. Sarebbe utile, infatti, contrattare la possibilità di usufruire del congedo facoltativo frazionato a ore in misura inferiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero.

Esempio: se il genitore lavora 8 ore al giorno è obbligato, per legge, a usufruire del congedo in misura non inferiore a 4 ore giornaliere; un accordo potrebbe garantire la possibilità di richiedere anche una sola ora di congedo al giorno.

#### **1.3.1 Limiti di utilizzo**

È possibile usufruire del congedo facoltativo retribuito fino ai 12 anni del bambino.

#### **1.3.2 Utilizzo contemporaneo**

I genitori possono usufruire contemporaneamente del congedo facoltativo.

Il padre può richiedere il congedo facoltativo:

- dalla nascita del figlio in contemporanea al congedo obbligatorio di maternità della madre;
- quando la madre è in congedo parentale;
- quando la madre usufruisce di riposi giornalieri;
- quando la madre usufruisce dei permessi L.104/92;
- quando la madre non è lavoratrice.

#### **1.3.3 Cumulabilità**

Il messaggio Inps 6704/2015 stabilisce che il congedo parentale a ore non è cumulabile con gli altri permessi o riposi previsti dal testo unico D.Lgs. 151/2001. È cumulabile solo con i permessi previsti dalla L.104/92 art. 33, comma 3, destinati al lavoratore portatore di handicap o al lavoratore per la cura di un familiare disabile.



### **PER RSA/RSU: SPUNTI DI CONTRATTAZIONE**

La contrattazione potrebbe prevedere la possibilità di cumulare il congedo a ore con altri permessi previsti dalle norme vigenti e/o dalla contrattazione collettiva nazionale e/o aziendale.

#### **1.3.4 Preavviso**

Per richiedere il congedo facoltativo il lavoratore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e comunque con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni per il congedo mensile o giornaliero e di almeno 2 giorni per il congedo a ore.



### **PER RSA/RSU: SPUNTI DI CONTRATTAZIONE**

La maggioranza del CCNL prevedeva, secondo la normativa precedente, un preavviso non inferiore a 15 giorni per la comunicazione al datore di lavoro. Sarebbe opportuno adeguare tale preavviso a quello dell'attuale legge che fissa un termine non inferiore a 5 giorni.

#### **1.4 Come si richiede**

La richiesta di congedo deve essere effettuata in via telematica o accedendo direttamente al sito Inps con il proprio pin personale o rivolgendosi al patronato Inas-Cisl, almeno 15 giorni prima.

#### **ATTENZIONE!**

La malattia sospende il congedo facoltativo e deve essere comunicata al datore di lavoro tramite certificato medico. Durante il periodo di malattia la retribuzione e la contribuzione tornano ad essere corrisposte al 100%. Per usufruire nuovamente del congedo è necessario ripresentare domanda telematica all'Inps tramite patronato Inas-Cisl o accedendo al sito Inps con il pin personale.

#### **1.5 Retribuzione**

Il congedo parentale viene retribuito al 30% dell'ultima retribuzione percepita per soli 6 mesi (tra madre e padre) fino al 6° anno di età del figlio. Per i periodi oltre i 6 mesi ed entro il 6° anno di vita del bambino e comunque per tutti i periodi fruiti tra il 6° e l'8° anno di vita (anche se si tratta dei primi 6 mesi) spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione solo se il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione previsto. Per i periodi di congedo parentale fruiti oltre l'8° anno e fino al 12° anno di vita non è prevista alcuna indennità.



### **PER RSA/RSU: SPUNTI DI CONTRATTAZIONE**

Nella contrattazione aziendale potrebbe essere utile chiedere:

- un aumento della percentuale di retribuzione superiore al 30%;
- un periodo aggiuntivo di congedo parentale retribuito.

#### **1.5.1 Il congedo parentale in rapporto agli altri istituti**

La norma stabilisce che durante il periodo di congedo parentale facoltativo, salvo diverse indicazioni contenute nella contrattazione collettiva nazionale e/o aziendale, non maturano le ferie e i ratei delle mensilità aggiuntive e del premio di produttività per i mesi di assenza. Inoltre l'accantonamento del TFR è calcolato in relazione alla RAL (retribuzione annuale lorda) e quindi sul 30% cioè su quanto realmente percepito e non si ha diritto a percepire il ticket pasto.



### **PER RSA/RSU: SPUNTI DI CONTRATTAZIONE**

Si potrebbe contrattare la non decurtazione (o per lo meno la decurtazione parziale) del congedo da eventuali premi di risultato.

#### **NOTA BENE!**

La legge stabilisce la possibilità di richiedere un'anticipazione del TFR, ai fini del sostegno economico, durante il periodo di congedo sia retribuito al 30% sia non retribuito.

Se il lavoratore ha scelto di versare il TFR al Fondo di previdenza complementare è opportuno conoscere le modalità stabilite per richiedere l'anticipazione.



### **PER RSA/RSU: SPUNTI DI CONTRATTAZIONE**

Si potrebbe contrattare una quota che integri il 30% della retribuzione che il lavoratore potrà restituire in rate mensili, detratte dalla busta paga, al suo rientro a tempo pieno.

#### **1.6 Contribuzione**

La contribuzione per i primi 6 mesi (complessivi tra i due genitori) è figurativa ed è piena, cioè coperta nella stessa misura cui si avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento della prestazione lavorativa (al 100%).

La contribuzione è figurativa e parziale per tutti gli ulteriori periodi di congedo parentale che non danno diritto al trattamento economico ed è coperta con un valore minimo retributivo del 200% del valore massimo dell'assegno sociale, salva la facoltà di integrazione con riscatto o con versamenti volontari.

#### **NOTA BENE!**

Per il corretto calcolo dei requisiti pensionistici è sempre opportuno indirizzare il lavoratore al patronato Inas-Cisl.



### **PER RSA/RSU: SPUNTI DI CONTRATTAZIONE**

Sarebbe opportuno contrattare la piena contribuzione per tutti gli ulteriori periodi di congedo parentale che non danno diritto al trattamento economico agevolando, in questo modo, i genitori che andranno in pensione con il sistema contributivo.

#### **ATTENZIONE!**

Non è possibile riscattare i periodi di congedo parentale facoltativo retribuito al 30% in quanto già coperti da contribuzione piena.

È possibile, invece, chiedere all'Inps il riscatto dei periodi di congedo parentale non retribuiti.



## PER RSA/RSU: SPUNTI DI CONTRATTAZIONE

Qualora non vi sia la possibilità di riscatto presso il Fondo di previdenza complementare la si potrebbe contrattare chiedendo all'azienda di farsi carico dell'onere economico, in particolare se il Fondo è di categoria.

## 2. RIPOSI GIORNALIERI (EX ALLATTAMENTO)

La legge riconosce due periodi di riposo di un'ora ciascuno, fino al compimento del 1° anno di vita del bambino.

### 2.1 A chi spettano

Spettano alla madre lavoratrice durante il 1° anno di vita del bambino e al padre lavoratore solo:

- se i figli sono affidati al padre;
- se la madre lavoratrice dipendente non se ne avvale;
- se la madre non è lavoratrice dipendente;
- in caso di morte o di grave infermità della madre.

Gli stessi periodi sono riconosciuti al padre lavoratore solo:

### 2.2 Quanto durano e come si utilizzano

La madre lavoratrice ha diritto:

- a due periodi di riposo di un'ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata, se l'orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore;
- a un periodo di riposo di un'ora quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.

Il padre non può chiedere i riposi giornalieri se la madre è in congedo parentale. La madre, invece, può richiedere tali permessi mentre il padre è in congedo parentale.

Nel caso di parto plurimo i periodi di riposo giornaliero sono raddoppiati a prescindere dal numero di nati. Le 2 ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre. Il padre può fruire delle ore di riposo aggiuntive, purché non ne faccia uso la madre o contemporaneamente al godimento, da parte della stessa, del congedo di maternità o del congedo parentale.



### PER RLS e RSA/RSU

È vietato adibire le donne che allattano ad attività che comportano un rischio di contaminazione, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

#### 2.2.1 Il riposo giornaliero in rapporto agli altri istituti

Durante l'utilizzo dei riposi giornalieri matura il TFR. Tali riposi non rientrano nel calcolo delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), salvo migliori condizioni definite dalla contrattazione.

### **2.3 Come si richiedono**

La richiesta di riposo deve essere presentata dalla madre al datore di lavoro. In caso di richiesta da parte del padre la domanda deve essere presentata anche all'Inps tramite apposito modello o rivolgendosi al patronato Inas-Cisl, almeno 15 giorni prima.

### **2.4 Retribuzione**

I riposi giornalieri sono retribuiti al 100% dall'Inps.

### **2.5 Contribuzione**

I riposi giornalieri sono coperti da contribuzione figurativa piena con un limite di importo, salvo la facoltà di integrazione con riscatto o con versamenti volontari. L'accredito della contribuzione non viene effettuato d'ufficio ma su richiesta da parte delle persone interessate.

## **3. CONGEDO PER MALATTIA FIGLIO DA 0 A 3 ANNI DI ETÀ**

Fino ai 3 anni di età del figlio i genitori possono usufruire, non in contemporanea, di permessi non retribuiti per malattia del bambino.

### **3.1. A chi spetta**

Spetta ad entrambi i genitori non contemporaneamente.

### **3.2 Quanto dura**

Fino al 3° anno di età del bambino non vi è un limite massimo di giorni di assenza. E' possibile usufruirne fino a guarigione dello stesso secondo quanto stabilito dalla certificazione medica.

### **3.3 Modalità di utilizzo**

Il genitore che utilizza il permesso deve dichiarare che l'altro genitore non ne sta usufruendo.

### **NOTA BENE!**

Durante la malattia del figlio il genitore non è soggetto a visita fiscale né al rispetto delle fasce di reperibilità.

### **3.4 Come si richiede**

La certificazione di malattia del figlio deve essere inviata in via telematica direttamente dal pediatra all'Inps e al datore di lavoro.

### **3.5 Retribuzione**

I congedi per malattia del figlio non sono retribuiti.



**3.5.1 Il congedo per malattia del figlio in rapporto agli altri istituti**

Durante i congedi per malattia del figlio non maturano le ferie, i ratei delle mensilità aggiuntive, del premio di produttività (salvo altre disposizioni definite dalla contrattazione) e del TFR. Tali periodi sono considerati utili per il calcolo dell'anzianità di servizio.

**3.6 Contribuzione**

Sono coperti da contribuzione figurativa piena.

**4 CONGEDO PER MALATTIA FIGLIO DA 3 A 8 ANNI DI ETÀ**

Dal compimento dei 3 anni e fino agli 8 anni di età del bambino i genitori possono usufruire, non in contemporanea, di 5 giorni all'anno di permessi non retribuiti per malattia del figlio.

**4.1 A chi spetta**

Tali permessi spettano a ciascun genitore.

**4.2 Quanto dura**

Dai 3 agli 8 anni del figlio le giornate di permesso non retribuito sono 5 all'anno per ciascun genitore.

**PER RSA/RSU: SPUNTI DI CONTRATTAZIONE**

Sarebbe opportuno contrattare un aumento dei giorni di permesso all'anno per malattia del figlio.

**4.3 Modalità di utilizzo**

Le giornate di permesso sono godibili anche non continuativamente.

I genitori non possono usufruire del permesso contemporaneamente per lo stesso figlio e i giorni non usufruiti da un genitore non possono essere trasferiti all'altro.

**NOTA BENE!**

Se si hanno 2 figli ed entrambi sono ammalati i genitori possono usufruire dei 5 giorni contemporaneamente.

I 5 giorni di congedo spettano per ogni anno di vita del figlio e non per anno solare.

**NOTA BENE!**

Anche in questo caso durante la malattia del figlio il genitore non è soggetto a visita fiscale né al rispetto delle fasce di reperibilità.

**4.4 Come si richiede**

La certificazione di malattia del figlio deve essere inviata in via telematica direttamente dal pediatra all'Inps e al datore di lavoro.

#### **4.5 Retribuzione**

Il congedo di 5 giornate non è retribuito.



#### **PER RSA/RSU: SPUNTI DI CONTRATTAZIONE**

Si potrebbe richiedere che i 5 giorni previsti dalla norma siano retribuiti.

#### **4.6 Contribuzione**

La copertura contributiva è di importo limitato e viene calcolata sulla retribuzione convenzionale al 200% dell'assegno sociale. L'accredito figurativo non è effettuato d'ufficio ma su domanda.

## **ELENCO DELLE NORMATIVE**

L. 104/1992 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap

D. Lgs. 124/1993 - Disciplina delle forme pensionistiche complementari

L. 53/2000 - Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città

L. 151/2001 - Testo unico sulla maternità

L. 66/2003 - Attuazione delle direttive 93/104/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro

Messaggio INPS 6704/2015 – Congedo parentale a ore

D. Lgs. 80/2015 – Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro

Circolare INPS 139/2015 - Congedo parentale. Elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni ed elevazione dei limiti temporali di indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni

Circolare INPS 152/2015 - Fruizione del congedo parentale in modalità oraria

Interpello 13/2016 – Disciplina dei congedi parentali